

ALLEGATO C

La spesa di personale 2017

Riferimenti normativi

Per quanto concerne le province, **la legge 23 dicembre 2014, n. 190** *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)”* all'art. 1 comma **420**, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto, tra l'altro:

omissis...

c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità;

d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed e' fatto divieto di proroga degli stessi;

e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed e' fatto divieto di proroga degli stessi;

f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.

A fronte del divieto assoluto di procedere ad assunzioni di personale, è intervenuto il **Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017** *“Disposizioni in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”*, che, nella nuova formulazione a seguito della conversione prevede:

- all'art. 22 “Disposizioni sul personale e sulla cultura” al comma 5:

“Il divieto di cui all'articolo 1, comma 420, lett. c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica per la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie contabili non fungibili delle province delle regioni a statuto ordinario in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 1, commi 85 e 86, della legge 7 aprile 2014 n. 56”.

- all'art. 40 “Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane”:

“Le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016”. La sanzione prevista e di interesse del presente atto riguardava la conseguenza per il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 e comportava, nell'anno successivo, che l'ente non potesse procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

In conseguenza dell'eliminazione di tale sanzione, si concretizza, anche per la Provincia di Prato, la possibilità di assunzione per le professionalità indicate dall'art. 22 co, 5 sopra citato, nel rispetto delle normative in vigore e di ogni altro limite previsto dalla legge.

Resta fermo l'obbligo di assunzione per coprire la quota riservata alle categoria protette, anche in deroga al divieto di cui alla lettera c).

Rimangono gli altri divieti di cui all'art. 1 comma 420 L.190/2014 sopra richiamato, tra cui il divieto di acquisire personale attraverso l'istituto del comando, secondo il principio secondo cui l'onere del trattamento economico del personale in posizione di comando grava sull'amministrazione utilizzatrice, o di instaurare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché il divieto di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (a tempo determinato, quelli flessibili scaturenti da convenzioni, di collaborazione coordinata e continuativa, di formazione-lavoro o altri rapporti formativi, di somministrazione di lavoro e altre forme di lavoro accessorio).

La spesa di personale.

Si richiama il comma 421 della stessa L. 190/2014 che espressamente prevede:

421. La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e' stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo.

L'Atto del Presidente n. 14 del 29/01/2015 ha operato la rideterminazione della spesa per la dotazione organica con decorrenza 1° gennaio 2015 nella misura pari al 50% della spesa relativa ai **154 dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data dell'8.4.2014**, così come risultanti dalla ricognizione del personale effettuata con le modalità stabilite dal DPCM del 26 settembre 2014:

- spesa stimata alla data del 8.4.2014 = € **6.221.792,77**;
- spesa rideterminata al 50% = € **3.110.896,39**, calcolata con riferimento al trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, oltre agli oneri riflessi ed all'imposta regionale per le attività produttive.

Il processo di riordino si è attuato con decorrenza 1.1.2016.

La spesa di personale nell'anno 2017 è stata ricondotta pertanto al di sotto del limite sopra indicato.

All'1.1.2017 il personale in servizio è pari a n. 59 unità (oltre al Segretario Generale in convenzione), comprensivo delle n. 4 unità di personale occupato nelle funzioni del Mercato del Lavoro, come da tabella che segue:

	31/12/15	Assunti	Cessati dal 31/12/2015 al 31/12/2016	31/12/16	Cessati il 31.12.2016	01/01/17
Cat. D	54		32	22	1	21
Cat. C	50		23	27	2	25
Cat. B	10		0	10		10
Cat. A	2			2		2
Dirigenti	2		1	1		1
SG/DG	1		1	0		0
<i>Tempo determinato (art.90)</i>	5		5	0		0
	124	0	62	62		59

La Spesa di personale (costituita dal macroaggregato 101 con stanziamenti FPV) per il 2017 ammonta a € **2.422.871,45** e comprende:

Piano Finanziario	Stanziamento definitivo 2016	Stanziamento iniziale 2017
1.01.01 – Retribuzioni lorde	2017302,25	1588939,19
1.01.02 – Contributi sociali a carico dell'ente	570553,46	470102,38
1.02.01 – Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	164427,53	139288,83
1.03.02 – Acquisto di servizi	10655	11450
1.09.01 – Rimborsi per spese di personale	38726,71	52199,16
1.10.01 – Fondi di riserva e altri accantonamenti	11300	68810
1.10.02 – Fondo Pluriennale vincolato	71106,7	92081,89
	2884071,65	2422871,45

Oltre alle voci delle retribuzioni lorde - trattamento fisso ed accessorio - corrisposte al personale dipendente a tempo indeterminato, come incrementate dei relativi oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori ed assegni per il nucleo familiare, e IRAP, si precisa che gli importi sopra indicati ricomprendono:

- La spesa per personale a tempo determinato pari a € 0.
- Spese per assunzione di lavoratori categorie protette € **171.841,79** e relativa Irap € **1.597,24**
- La spesa per personale in convenzione per € **52.199,16** a titolo di rimborso della convenzione relativa alla Segreteria Generale associata con il Comune di Prato;
- La spesa per missioni del personale (limite del 50% di quella sostenuta nel 2009 = € 8.355,16) è pari a € **4.450,00**;

- La spesa per formazione del personale (limite 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 = € 8.248,70) è pari a € **7.000,00**.
- Spese per straordinario ed altri oneri di personale rimborsati dallo stato per attività elettorali € **3.000,00**.
- L'accantonamento per "Fondo rinnovi contrattuali", comprensivo di oneri e IRAP pari a € **68.810,00**. Lo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo delle disposizioni della legge n. 242/2016 prevede aumenti per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del proprio personale nella misura dello 0,36% del monte salari del 2015 per l'anno 2016, nella misura dello 1,09% per l'anno 2017 e nella misura dello 1,45% per l'anno 2018.

La previsione ricomprende inoltre il costo di n. 4 unità di personale addetto alle funzioni trasferite alla Regione Toscana per il **Mercato del Lavoro** (e da queste rimborsato). A tal proposito si precisa che, per quanto riguarda le funzioni in materia di servizi per il lavoro e politiche attive, è stato istituito l'Ufficio Comune Provincia di Prato/Regione Toscana mediante Atto del Presidente n. 18 del 15.03.2016 che ha recepito quanto disciplinato con la deliberazione della Regione Toscana n. 116 del 23.02.2016. Per effetto della Convenzione (n. rep. 4 del 7.1.2016), sottoscritta tra Regione Toscana e Provincia di Prato le attività connesse all'erogazione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro faranno riferimento alla responsabilità del dirigente regionale competente, ma la Provincia continua ad erogare i relativi compensi al personale. Sul Bilancio 2017 è stata iscritta anche la corrispondente entrata a fronte del rimborso da parte della Regione toscana dell'intero importo relativo alla spesa del personale in oggetto.

Trattamento accessorio

Si riporta una tabella riepilogativa dell'andamento del fondo sia del comparto sia della dirigenza, tenendo presente che il fondo 2017 - sia per il personale non dirigente del comparto sia per il personale dirigente - è stato costituito, in via provvisoria e per le sole risorse stabili, in analogia alla disciplina dell'anno 2016, non tenendo conto delle ultime disposizioni legislative entrate in vigore alla data del 22 giugno 2017 (D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017 pubblicato nella G.U. Del 7.6.2017).

PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO

Risorse del Fondo	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Risorse Stabili	425600,61	424727,39	432199,79	433198,84
Risorse variabili	145856,89	0	0	0
Decurtazioni	-62256,53	-117667,65	-280154,99	-302874,86
Recupero somme indebitamente erogate anno 2015 ex art. 40 co. 3 quinquies D.Lgs. 165/2001			-32154,82	
Risorse variabili escluse dal limite di cui all'art. 9 co. 2-bis	33739,94	7733,83	29935,61	*
Totale Fondo	542940,91	314793,57	149825,59	130323,98

- *da quantificare*

PERSONALE DIRIGENTE

Risorse del Fondo	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Risorse Stabili	385251	389513	390651	223320,24
Risorse variabili	1666	0	0	0
Decurtazioni	-94070	-225623	-320366	-165952,19
Totale Fondo	297563	163890	70285	57368,05

Entrambi i fondi potranno subire modifiche per effetto dell'applicazione delle nuove disposizioni di cui al decreto D.Lgs. 75/2017 (art. 23) e delle circolari applicative MEF-RGS in corso di emanazione.